

Edizione di venerdì 17 aprile 2015

IMPOSTE SUL REDDITO

[La tassazione degli immobili all'estero](#)

di Sandro Cerato

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[La presunzione di esterovestizione delle società](#)

di Nicola Fasano

CONTENZIOSO

[Cartella esattoriale e beneficio di escusione del debitore](#)

di Luigi Ferrajoli

CRISI D'IMPRESA

[Il nodo della nuova finanza nelle ristrutturazioni aziendali](#)

di Massimo Buongiorno

DICHIARAZIONI

[Modello Unico SP 2015: la dichiarazione presentata dagli eredi](#)

di Federica Furlani

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

IMPOSTE SUL REDDITO

La tassazione degli immobili all'estero

di Sandro Cerato

In base all'art.3 del T.U.I.R. **l'imposta sui redditi** delle persone fisiche si applica sul reddito complessivo che, per i soggetti residenti, è costituito da tutti i **redditi ovunque percepiti** (c.d. principio del *worldwide income taxation*) mentre per i soggetti non residenti è costituito dai redditi prodotti in Italia. Da ciò consegue che la persona fisica residente in Italia viene tassato anche sui **redditi conseguiti dagli immobili situati all'estero**. Al contrario, per le **persone fisiche non residenti**, vige il principio della tassazione dei soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, come definiti dall'art. 23 del TUIR. Per quanto riguarda i criteri da utilizzare per la verifica della residenza fiscale in Italia delle persone fisiche, si fa riferimento all'art. 2 del TUIR, secondo cui sono tali coloro che per maggior parte del periodo d'imposta sono iscritti all'anagrafe della popolazione residente, ovvero hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza. Si ricorda che tali criteri sono tra di loro alternativi, e devono verificarsi per la maggior parte del periodo d'imposta.

Al fine di ridurre i possibili fenomeni di **doppia imposizione economica**, l'Italia ha stipulato con altri Paesi una fitta rete di **convenzioni internazionali**. I trattati stipulati dall'Italia si ispirano al modello di convenzione elaborato dall'OCSE. L'art. 6 del modello OCSE, in particolare, dispone che i **redditi** derivanti da beni **immobili** sono **tassati** nello Stato in cui sono **ubicati** detti immobili. La Convenzione non prevede un sistema di tassazione più favorevole rispetto a quello previsto dalla norma interna in quanto in base al citato art. 6 gli immobili risultano tassati sia in Italia sia nel paese in cui si trovano. Il **commentario** al modello Ocse ha infatti precisato che se la convenzione avesse inteso riservare la tassazione ad un solo Stato lo avrebbe precisato espressamente usando la locuzione "sarà tassabile soltanto" in tale stato.

Al fine di limitare la doppia imposizione economica le Convenzioni internazionali e la stessa normativa interna (art.165 del T.U.I.R.) prevedono la concessione di un **credito** a fronte delle imposte pagate all'estero. Ai sensi dell'art.70, co. 2, del T.U.I.R. il **regime di tassazione degli immobili locati all'estero** varia a seconda che:

- i canoni di locazione siano tassati nello stato estero;
- i canoni di locazione non siano tassati nello stato estero.

Nel primo caso il reddito imponibile in I

talia risulta pari all'ammontare netto risultante dalla **valutazione effettuata nello stato estero** per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano.

Nel secondo caso, invece, i redditi dei fabbricati non soggetti ad imposte sui redditi nello stato estero concorrono a formare il reddito imponibile in Italia per **l'ammontare percepito** nel periodo di imposta **ridotto del 15%**.

In base a quanto disposto dall'art.70 del T.U.I.R., analogamente a quanto avviene per gli immobili locati soggetti ad imposizione nello stato estero, il reddito imponibile in Italia è pari **all'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello Stato estero** per il corrispondente periodo di imposta o, in caso di difformità dei periodi di imposizione, per il periodo di imposizione estero che scade nel corso di quello italiano.

Pertanto, se gli immobili tenuti a disposizione sono **soggetti a tassazione nello stato estero** il contribuente dovrà dichiarare nel modello Unico l'ammontare netto risultante dalla valutazione effettuata nello stato estero, mentre gli immobili tenuti a disposizione che **non sono soggetti a tassazione nello stato estero** non producono materia **imponibile nemmeno in Italia**.

Per completezza, si segnala che gli immobili detenuti all'estero devono anche essere indicati nel quadro RW ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale, nonché per la liquidazione dell'imposta patrimoniale (IVIE).

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

La presunzione di esterovestizione delle società

di Nicola Fasano

Oramai da diversi anni nel nostro ordinamento è stata introdotta (art. 35, co. 13, D.L. n. 223/2006 che ha integrato l'art. 73, Tuir, inserendo i co. 5-bis e 5-ter) una **presunzione di residenza** in Italia per le c.d. "subholding", ma non solo.

La norma, evidentemente ha lo scopo di colpire in primo luogo lo schema di **partecipazioni a catena** secondo cui a monte e a valle ci sono **due società italiane** e in **mezzo una subholding estera** che da un lato è **controllata**, anche indirettamente, da soggetti residenti in Italia e, dall'altro, **detiene a sua volta** una partecipazione di **controllo** in società italiana. Analogamente presunzione di residenza in Italia opera se la società estera che **controlla** quella italiana è **amministrata da un Consiglio** di amministrazione composto in **prevalenza** di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.

La disposizione, inoltre, prevede che il suddetto **rapporto di controllo** è valutato alla **data di chiusura** dell'esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Con riferimento alle persone fisiche, per valutare il requisito del controllo, si tiene conto anche dei **voti spettanti ai familiari** di cui all'art. 5, co. 5, Tuir ossia il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Resta ferma, in ogni caso, la **prova contraria** rispetto alla presunzione in esame che, in concreto dovrà essere fornita dimostrando, in particolare, che le decisioni sono **effettivamente prese all'estero**, e che gli amministratori, se del caso, sono fiscalmente residenti all'estero. La portata della presunzione, peraltro, tende a scemare in presenza di una **Convenzione contro le doppie imposizioni** che risolve eventuali conflitti di residenza fra due Paesi sulla base del criterio della **"sede di direzione effettiva"** individuato nel Commentario OCSE all'art. 4 del Modello di Convenzione tenendo conto di diversi fattori, fra i quali quello dove si tengono le **riunioni** di direzione dell'ente, il luogo in cui i **vertici** societari **svolgono la loro attività**, il posto in cui è svolta l'attività di **gestione quotidiana** dell'ente (*day to day management*).

Nel 2009, peraltro, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC) ha presentato alla Commissione Europea una formale denuncia di illegittimità della normativa italiana in tema di esterovestizione per **violazione dei principi comunitari** di libero stabilimento, proporzionalità e non discriminazione.

L'Italia, tuttavia, ha risposto evidenziando che la presunzione *non esonera* il verificatore dal provare in concreto l'effettiva esterovestizione, costituendo solo un «punto di partenza per una **verifica più ampia**, da effettuarsi in contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria».

Ciò che è **sempre sconsigliabile**, in ogni caso, è **l'invio di corrispondenza** (fax, mail, ecc.) dall'Italia con riferimento alla gestione e alla attività amministrativa, commerciale e finanziaria, della società estera in quanto, come noto le contestazioni di esterovestizione, a prescindere dall'applicazione della presunzione, nascono molto spesso a seguito di un **accesso o verifica** nei confronti della società italiana nel cui bilancio è iscritta la **partecipazione estera** da cui consegue l'acquisizione della **corrispondenza** e/o della eventuale contrattualistica in essere con la società estera, i cui stralci ritenuti più significativi vengono citati nel Pvc dando luogo a contestazioni che, quasi inevitabilmente, portano ad **accertamenti induttivi**, mancando una contabilità di riferimento, con rilievi molto pesanti ai fini amministrativi e conseguenze **penaltributarie** in capo al soggetto ritenuto amministratore.

CONTENZIOSO

Cartella esattoriale e beneficio di escussione del debitore

di Luigi Ferrajoli

Con la **sentenza n. 1573 del 16.03.2015** la CTR di Roma si è occupata di una vicenda in cui una società srl unipersonale, **cessionaria di ramo di azienda**, aveva proposto **ricorso** avverso la cartella esattoriale con la quale le veniva chiesto il pagamento di una somma a titolo di Iva, interessi e sanzioni, nella sua qualità di responsabile in solido con la società cedente.

La ricorrente, richiamando le condizioni e i limiti della responsabilità solidale del cessionario di azienda, ha dedotto la **nullità** e **l'illegittimità** della cartella per la violazione del **beneficio** della preventiva **escussione** del debitore principale.

Il beneficio d'escussione (*beneficium excussionis*) è un istituto giuridico mediante il quale il debitore coobbligato in solido può pretendere che il creditore, prima di **agire esecutivamente** nei suoi confronti, rivolga la propria pretesa verso il debitore principale.

La CTP di Roma ha accolto il ricorso dichiarando l'illegittimità della cartella di pagamento impugnata sulla base della **violazione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale** da parte dell'Ufficio, a norma dell'**art.14, co.1, D.Lgs n.472/97** che così recita: “*il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo di azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti [...]*”.

L'Ente impositore ha proposto ricorso avanti alla CTR di Roma eccependo che il citato principio doveva ritenersi avere efficacia limitatamente alla **fase esecutiva** senza impedire al creditore di agire in sede di cognizione per ottenere un titolo esecutivo da utilizzare in caso di **infruttuosa escussione del debitore principale**.

Il contribuente si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'atto di appello, sottolineando che la **cartella** di pagamento non ha efficacia ai fini meramente **cognitivi**, in quanto non solo assume valore di titolo esecutivo, ma con lo stesso atto **si preannuncia l'esecuzione**. Nel caso di specie, infatti, Equitalia aveva fatto seguire alla notifica della cartella la notificazione di un'intimazione di pagamento comprensiva degli interessi successivi, procedendo poi all'instaurazione **dell'esecuzione forzata** con la notifica dell'atto di pignoramento presso terzi.

La CTR laziale ha accolto parzialmente il ricorso attribuendo alla **cartella** di pagamento una **duplice funzione**: a) portare a conoscenza del contribuente l'estratto del ruolo al fine di far decorrere i termini per l'impugnazione e b) quella prodromica all'esecuzione forzata (funzione

analoga a quella dell'atto di preceitto di pagamento).

Sennonché, secondo i Giudici, “*la normativa sulla riscossione delle imposte, pur avendo abbandonato la totale esclusione delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi davanti al giudice ordinario, le ha nettamente limitate, nell'ottica sistematica di riservare al giudice tributario la soluzione di ogni aspetto di rilievo sostanziale e procedurale correlato alla disciplina tributaria. Infatti, a norma dell'art.77, co.1 lett a) e b), l'opposizione all'esecuzione di cui all'art.615 c.p.c. è ammessa solo per contestare la pignorabilità dei beni e le opposizioni regolate dall'art.617 c.p.c. (opposizioni agli atti esecutivi) non possono riguardare la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo*”.

Il Collegio di secondo grado ha pertanto ritenuto non condivisibile la tesi sostenuta dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 49/14 secondo cui il **beneficio di escussione** riguarda esclusivamente la **successiva fase di esecuzione**. Infatti, secondo i giudici della CTR, nella fase di esecuzione il **contribuente** risulterebbe **sprovvisto di idonei mezzi di tutela**, perché, essendo l'impugnazione della cartella l'unico strumento a sua disposizione, risulterebbe impossibilitato a proporre opposizione all'esecuzione.

La Commissione adita, per cercare di contemperare da un lato la possibilità di far valere in giudizio da parte del contribuente il **beneficio di escussione** e dall'altro la disciplina normativa relativa al procedimento di accertamento e riscossione delle imposte, ha ritenuto ammissibile che il contribuente eccepisca l'eccezione del beneficio di escussione come motivo di impugnazione della cartella: il **giudice**, rilevata la fondatezza dell'eccezione, procederà ad un **annullamento** parziale della stessa. Nello specifico la cartella avrà **validità** per quanto concerne gli effetti della notificazione **dell'estratto di ruolo** ma verrà inibita l'intimazione dell'immediato pagamento a pena di esecuzione forzata.

La procedura esecutiva potrà essere **riattivata** quando l'Ufficio avrà compiuto tutte le attività e/o le verifiche necessarie sotto il profilo della preventiva escussione, mediante **notifica** di nuova **intimazione** di pagamento analoga a quella prevista dall'art.50, co.2, d.P.R. n.602/73 per l'ipotesi di esecuzione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento.

CRISI D'IMPRESA

Il nodo della nuova finanza nelle ristrutturazioni aziendali

di Massimo Buongiorno

La crisi dell'impresa trae origine nella maggior parte dei casi **dall'EBITDA: i volumi dei ricavi si contraggono mentre i costi non riescono ad adeguarsi** con la stessa velocità in ragione dell'incidenza dei costi fissi (personale, affitti e noleggi, costi amministrativi e di *governance*). Alla contrazione dell'EBITDA **si accompagna spesso la perdita di controllo del circolante** (esplosione dei crediti commerciali e delle rimanenze) sicché **il flusso di gestione si assottiglia fino a diventare anche negativo**.

In tale situazione **non è possibile** per l'impresa **servire con regolarità i propri debiti, remunerare adeguatamente il capitale proprio** (anzi normalmente si richiede un intervento alla proprietà) e infine **effettuare tutti gli investimenti necessari** per mantenere l'efficienza dei cespiti (manutenzione straordinaria, rinnovi e sostituzioni).

La ristrutturazione dell'impresa, volta a recuperare un adeguato livello del flusso di gestione, **richiede di porre mano a tutte le aree di criticità che nel passato più recente dell'impresa sono state trascurate**. Si tratterà quindi dal punto di vista operativo di **compiere tutti gli investimenti necessari** al piano di ristrutturazione, siano essi di rinnovo o anche di espansione (ad esempio per consentire produzioni diverse da quelle esistenti e a maggior valore aggiunto ma anche nuovi software gestionali, licenze) e dal punto di vista finanziario di **sanare gli inadempimenti pregressi** (verso i dipendenti, lo Stato, le banche, e i fornitori).

Ne deriva che i piani di ristrutturazione costano e non poco.

Tale fabbisogno finanziario **è inoltre concentrato nella fase iniziale del piano**, dovendosi ripristinare condizioni di regolare adempimento degli obblighi ai quali l'impresa è sottoposta ma soprattutto gli **investimenti in capitale fisso sono solitamente un pre-requisito indispensabile** perché la ristrutturazione abbia successo.

La copertura del fabbisogno non è semplice, soprattutto nei casi nei quali la proprietà giunge al momento cruciale della decisione se ristrutturare o liquidare, ormai spassata da anni di interventi che ne hanno ridotto o azzerato le disponibilità.

Il ricorso al capitale di debito è teoricamente percorribile ma praticamente complesso.

Le successive modificazioni della norma fallimentare hanno progressivamente accentuato lo spirito di fondo volto a **tutelare la continuità aziendale**, in tutte le situazioni in cui è possibile, per quanto attiene ai **finanziamenti prededucibili ovvero erogati in situazioni di crisi, i quali, in**

caso di successivo fallimento dell'impresa, vengono sottratti ai crediti di massa e rimborsati in pre-deduzione, ovvero sia prima di tutti gli altri, compresi i crediti privilegiati. Tale agevolazione dovrebbe incentivare gli istituti di credito a erogare nuova finanza a sostegno dei piani con elevato merito creditizio e quindi con ragionevoli speranze di successo.

Tuttavia la normativa esistente consente una **piena pre-deducibilità solamente ai finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato omologato o di un accordo di ristrutturazione del debito omologato dal Tribunale** (art. 182 *quater* L.F. comma 1). Perché si possa ottenere il finanziamento è quindi necessaria l'omologa, con un conseguente problema di tempi: infatti, **perché un concordato, ipotizziamo in continuità, sia omologato, normalmente trascorrono circa 8-10 mesi** dalla presentazione della domanda "in bianco" (art. 161 L.F. comma 6). **Nel caso dell'accordo di ristrutturazione** i tempi di omologa sono inferiori, ma prima bisogna formare l'accordo, per cui **le tempistiche non divergono di molto. In tale periodo è ben difficile che l'impresa possa continuare a operare senza perdere ulteriore competitività e mettere a repentaglio il buon esito della ristrutturazione.**

I finanziamenti erogati **prima dell'omologa** possono essere prededucibili ai sensi dell'art. 182 *quater* L.F. comma 2, ma in tal caso **è necessario che il giudice li abbia indicati come tali nel decreto di ammissione del concordato o di omologa dell'accordo di ristrutturazione**. E' evidente che tale "aleatorietà" non tranquillizza il finanziatore.

Infine, ai sensi dell'art. 182 *quinquies* L.F. comma 1, il debitore che presenta domanda di concordato, anche in bianco, o richiede l'omologa di un accordo (o presenta solamente una proposta di accordo – art. 182 *bis* L.F. comma 6) **può richiedere al tribunale l'autorizzazione a contrarre finanziamenti pre-deducibili**. In tale caso **è richiesto che un professionista** che, verificato il fabbisogno complessivo, **attesti che tali finanziamenti sono funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori (di massa).**

Il comportamento dei giudici in tale fattispecie è molto conservativo, soprattutto **in assenza di un piano** di ristrutturazione con un minimo di dettaglio che diviene indispensabile per l'autorizzazione.

L'ottenimento in tempi rapidi di nuova finanza è quindi molto difficile senza la pre-deduzione. In aggiunta, **il piano attestato ai sensi dell'art. 67 L.F. comma 3 lettera d**, che è spesso preferito dalle imprese perché evita di dare pubblicità allo stato di crisi, **non consente di ottenere nuova finanza pre-deducibile**.

L'effettiva possibilità di soddisfare il fabbisogno da ristrutturazione è quindi limitata a quelle situazioni in cui:

1. **il mantenimento/moratoria/revisione dei tassi sulle linee esistenti può coprire una parte significativa di fabbisogno;**
2. **esistono assets significativi da liquidare (autofinanziamento);**
3. **la proprietà è in grado di intervenire in modo "tangibile";**

4. **il trascorrere del tempo necessario all'omologa di un concordato o di un accordo non è tale da ledere in modo irreparabile le possibilità di recupero (ad esempio nel settore immobiliare).**

DICHIARAZIONI

Modello Unico SP 2015: la dichiarazione presentata dagli eredi

Nel caso di **decesso di un contribuente** tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi, decesso avvenuto **dal 1° gennaio 2014 alla data di presentazione della dichiarazione** (30 giugno 2015 se presentazione cartacea, 30 settembre 2015 se telematica), quest'ultima deve essere **presentata dall'erede**.

I redditi del soggetto che presenta la dichiarazione **non devono mai essere cumulati** a quelli del soggetto per conto del quale viene presentata: l'erede presenterà infatti una dichiarazione autonoma con i redditi del contribuente deceduto.

Per quanto riguarda le **modalità di compilazione**, nel **frontespizio** del modello Unico PF, nella sezione dedicata ai “Dati del contribuente” devono essere indicati il **codice fiscale** e gli altri dati personali del contribuente deceduto.

DATI DEL CONTRIBUENTE			Comune (o Stato estero) di nascita	Prov. (sigla)	Data di nascita: giorno mese anno	Selez. scrivere la relativa casella			
						<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F			
deceduto/a <input type="checkbox"/> 6	tutelato/a <input type="checkbox"/> 7	minore <input type="checkbox"/> 8	Partita IVA (eventuale)						
Accettazione eredità giacente	Liquidazione volontaria	immobili sequestrati	Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare						
			Stato	Periodo d'imposta					
				dal giorno	mesi	anno	al giorno	mesi	anno

Va inoltre barrata la **casella 6** (deceduto) per indicare che si tratta di una dichiarazione presentata dall'erede per il defunto.

L'erede deve compilare l'apposito riquadro del frontespizio “Riservato a chi presenta la dichiarazione per altri”, indicando nella casella “**Codice carica**” il **codice 7** “Erede”, e la “**Data carica**” corrispondente al giorno nel quale è avvenuto il decesso.

I campi relativi alla residenza anagrafica vanno compilati solo nel caso in cui il soggetto che presenta la dichiarazione per altri sia residente all'estero.

L'erede dovrà inoltre sottoscrivere il modello Unico

Per quanto concerne i **termini di presentazione della dichiarazione da parte degli eredi**, è necessario distinguere a seconda della data del decesso e della modalità (cartacea o telematica) di presentazione della dichiarazione.

Nel caso di **presentazione cartacea** agli uffici postali, per le persone decedute **nel 2014 o entro febbraio 2015**, la dichiarazione deve essere presentata da un erede nei termini ordinari, e quindi dal 2 maggio al **30 giugno 2015**. Se il decesso è invece avvenuto tra il **1° marzo e il 30 giugno 2015** i termini sono prorogati di **6 mesi** e quindi andrà presentata entro il 31 dicembre 2015.

Se la dichiarazione viene presentata **in via telematica** e il decesso è avvenuto tra il **1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015**, essa deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate nei termini ordinari, e cioè entro il **30 settembre 2015**. Se invece il contribuente è deceduto tra il **1° giugno e il 30 settembre 2015**, i termini sono prorogati di 6 mesi e quindi andrà trasmessa entro il **31 marzo 2016**.

Infine, per quanto concerne i **termini di versamento delle imposte**, anche questi dipendono dalla data del decesso.

Se il contribuente è deceduto nel corso del 2014 o **entro il 16 febbraio 2015**, le imposte dovranno essere versate a cura degli eredi nei **termini ordinari**, e quindi entro il 16 giugno 2015 ovvero il 16 luglio 2015 con la maggiorazione dello 0,40%.

Se il decesso è avvenuto **successivamente al 16 febbraio 2015**, i termini sono **prorogati di 6 mesi** e quindi il versamento dovrà essere eseguito entro il 16 dicembre 2015.

Va precisato che in caso di decesso di un contribuente che esercitava attività d'impresa o professionale, il dichiarante, che **non prosegue l'attività del deceduto**, deve presentare, in qualità di erede, un'autonoma dichiarazione unificata per conto di quest'ultimo, utilizzando i quadri dei redditi e dell'Iva relativi al soggetto deceduto.

Il dichiarante che **prosegue**, invece, in qualità di erede, **l'attività esercitata dal deceduto**, deve comprendere nella propria dichiarazione unificata, oltre ai quadri dei redditi e dell'Iva di sua competenza, anche i quadri necessari all'esposizione dei **dati relativi all'imposta sul valore aggiunto che si riferiscono al soggetto deceduto**. Resta fermo l'obbligo di presentare un'autonoma dichiarazione ai soli fini dell'Irpef del deceduto, come sopra indicato.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

La marcia senza ritorno. Il genocidio armeno



Franca Giansoldati

Salerno editrice

Prezzo – 12,00

Pagine – 128

La notte del 24 aprile 1915 ebbe inizio il “Grande Male”, il Metz Yeghern. Sono passati cento anni dal genocidio armeno. Cento lunghi anni di silenzi colpevoli, di verità non ancora condivise. L’anniversario rappresenta un’occasione per riflettere su una vicenda controversa: la storia oggi interpella i governi per il riconoscimento del genocidio di un milione e mezzo di armeni. La condanna di un crimine simile rappresenta un atto di giustizia verso le vittime, verso la coscienza umana, verso i superstiti. Con una lettera di Papa Francesco.

Il tamburo di latta



GÜNTER GRASS
Il tamburo di latta

PREMIO NOBEL PER LA LETTERATURA



Gunter Grass


Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 604

Romanzo epocale, “Il tamburo di latta” compie cinquant’anni e conserva tutta la sua carica provocatoria. In modo umoristico e grottesco, narra la vicenda del protagonista Oskar Matzerath, il tamburino inseparabile dal suo tamburo e con una voce potentissima che manda in frantumi i vetri. Dal manicomio dove è rinchiuso Oskar rievoca la propria storia, indissolubilmente intrecciata alla storia tedesca della prima metà del Novecento. Scorrono così nel fiume del suo racconto immagini memorabili, a partire da fatti leggendari come il concepimento e la nascita della madre sotto le quattro gonne della nonna, passando per la sua venuta al mondo ricca di presagi, fino all’ascesa irresistibile del nazismo e al crollo della Germania. È stato nel giorno del suo terzo compleanno che Oskar, in odio alla famiglia, al padre, alla società ipocrita, ha deciso di non crescere più. Da quell’osservatorio particolare che è la città polacco-tedesca di Danzica e poi da Düsseldorf, grazie alla sua prospettiva anomala di nano, può guardare al mondo degli uomini dal basso e scorgerne così meglio le miserie e gli orrori, mentre la sua deformità si staglia contro la ripugnanza della normalità piccolo-borghese. Con occhi disincantati e spalancati sulla ferocia e violenza del mondo grida una rabbia che non risparmia la viltà e la corruzione di nessuno, neppure le proprie. Di questa pietra miliare della letteratura contemporanea viene ora proposta una nuova traduzione.

Il principe della zolla



Gianni Brera – a cura di Gianni Mura

Il Saggiatore

Prezzo – 19.00

Pagine – 304

Di Stefano e Pelé, i più grandi. Italia-Germania 4-3. L'abatino Rivera e Gigi Riva, Rombo di tuono. Nero Rocco, pragmatico sincero. Il giovane Coppi e gli inverni dell'Alessandrino. Il fiero Gimondi, cannibalizzato da Merckx. Don Lisander Manzoni, che in Don Abbondio dipinge se stesso. Quasimodo e Gadda. Fiumi, laghi, risaie e vigneti padani. Salami e capponi, carpe e storioni, barbera e barbacarlo. Il mondo di Gianni Brera, grande come il mondo intero. Il principe della zolla custodisce le cento storie di uno scrittore che passava per giornalista sportivo. «Un grande fiume senza mai problemi di siccità», secondo Gianni Mura, che qui ha raccolto i migliori articoli di Brera – battuti a caldo e dettati a braccio a indefessi dimafonisti – unendoli alle pagine più meditate dei suoi romanzi. Un'antologia che si trasforma in un unico grande racconto, curata con il rispetto di un allievo consapevole dell'inimitabilità del maestro; con l'affettuosa nostalgia di lunghe notti avvolte nel fumo di sigari e pipe, trascorse parlando di calciatori e poeti, vini e ciclisti, politici e discoboli. L'Arcimatto Brera, sempre generoso e tagliente, ha celebrato il lato epico del calcio e la fatica del calciatore, i campioni intramontabili e l'italianissimo catenaccio. Ha saputo restituire la meraviglia del gesto atletico, il gusto del virtuosismo tecnico, la sublimazione del sacrificio. Nel calore della passione ha forgiato un linguaggio nuovo, verso il quale il giornalismo sportivo italiano, e persino internazionale, sarà sempre debitore. Ha cantato la terra e la lingua di Lombardia, e insieme le terre e le lingue incontrate girovagando per mondi sportivi, reali, letterari. In queste pagine rivive la sua vita, bella e intensa come un Giro d'Italia.

Vacche amiche



Aldo Busi


Marsilio editore

Prezzo – 15,00

Pagine – 180

Chi altri avrebbe osato scrivere la sua “autobiografia non autorizzata”, offrendola spericolatamente in pasto al mondo in una lingua affabulatoria, epigrammatica, sincopata, di un’eleganza senza pari e di un’oscenità scatenata e al contempo scanzonata? Aldo Busi compie qui un viaggio che riconduce al punto di partenza, secondo un percorso circolare nel quale nulla accade perché tutto è già accaduto e non resta che prendere atto della verità così come la scrittura la riconosce, la indaga e la costringe a uscire allo scoperto, attraverso lo smascheramento spietato dell’imperfetta menzogna coltivata per tutta una vita da personaggi della piccola, media e grande borghesia, ordinari incantatori che vorrebbero sottrarsi e restare misteriosi ma finiscono per venire centrifugati in questo potente caleidoscopio delle umane vanità, cui non sfugge nemmeno chi ne scrive per chiamarsene fuori. Ancora una volta lo scrittore ci coglie di sorpresa avventurandosi in zone fra le meno seriamente esplorate dei rapporti tra uomini e donne, come quella dell’omosessuale innamorato di alcune elette e dannate a non averlo e a non farsi avere, pena il perderlo e con lui perdere l’occasione politica e rivoluzionaria per eccellenza che manca alle donne, l’amore ad armi pari con un uomo: un’amicizia di disinteressata e leale passione. Testo drammatico senza averne né l’aria né gli artifici, a tratti insospettabilmente romantico fino alle lacrime, più spesso esilarante fino alla risata irrefrenabile, *Vacche amiche* risulta non meno coinvolgente di *Seminario sulla gioventù* (1984) e ci sfida a una brutale e commovente discesa agli inferi della nostra identità umana e civile. Dopo lo splendido affresco narrativo di *El especialista de Barcelona* (2012), Busi scrive un libro sull’amore carnale e sull’amicizia intellettuale: un nuovo romanzo, ma soprattutto un romanzo nuovo che all’occorrenza si fa saggio, per quanto satirico di ogni pretesa saggistica e pervaso da folle saggezza. Una sfida di stile e di ritmo perfettamente vinta, che indica in quale direzione la letteratura dovrà spingersi da ora in avanti.

Splendori e miserie del gioco del calcio



Eduardo Galeano

Sperling & Kupferl

Prezzo – 16,50

Pagine – 288

Come ogni sudamericano, l'autore del libro sognava da bambino di diventare un grande calciatore e l'essere divenuto uno scrittore di fama, non l'ha guarito dal rimpianto di esser stato il peggiore giocatore mai comparso nei campetti del suo paese. Questi racconti sono la celebrazione del sogno che il calcio rappresenta nell'immaginario della gente e del mondo che gira intorno al pallone. Un mondo in cui si incontrano i tifosi in pellegrinaggio verso lo stadio; il gol, "orgasmo" del calcio; il portiere,... giocatore che con un errore può far perdere un campionato; il rigore che Meazza tirò al Brasile nei Mondiali del '38; Pelè che segna il suo millesimo gol al Maracanà; Eusebio, l'africano destinato a lustrare scarpe e diventato invece la "Pantera" della Coppa del Mondo del '66, e Maradona, che da bambino dormiva con un pallone. Galeano non ignora gli aspetti meno luminosi di uno sport che è anche un lucroso affare. Ma, come accade agli innamorati, le inevitabili miserie non diminuiscono lo splendore di questo gioco, che è festa per gli occhi di chi lo guarda e allegria delle gambe che sfidano la palla.